

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 2018

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ SEMPLIFICATA A VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA

RELAZIONE MOTIVATA

redatta ai sensi dell'art. 5 comma 3 ter della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10.

19 novembre 2018

Premessa

La Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17 *“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della L.R. 22/2015. Modifiche alla L.R. 10/2010 e alla L.R. 65/2014”* ha introdotto una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata per varianti di carattere formale che non comportino effetti sull'ambiente e che riguardino piani già sottoposti a VAS. Tale legge di modifica parallelamente ha abrogato il comma 3 dell'art. 14 delle L.R. 65/2014 in considerazione che eventuali varianti di atti di governo del territorio, ove venga omessa la VAS, sarebbero suscettibili di essere annullate per violazione dei principi della direttiva 2001/42/CE e del D.Lgs. 152/2006 in attuazione alla medesima direttiva.

A tale scopo l'art. 5 della L.R. 10/2010 è stato modificato con l'introduzione del comma 3 ter che testualmente dispone *“Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.”*

La presente relazione viene pertanto redatta conformemente alla normativa sopra richiamata, allo scopo di motivare l'esclusione dalla procedura di assoggettabilità ordinaria, chiedendo l'attivazione del procedimento di verifica semplificato per la variante semplificata al RU dello Schema direttore SD5B ricorrendo i presupposti di cui al comma 3 ter sopra riportato.

Descrizione della variante

L'obiettivi della Variante:

- I. rivalutare l'attribuzione della ZTO di Lucciana;
- II. rivalutare l'attribuzione della funzione Sd all'interno della ZTO F la quale risulta non coerente con lo stato di fatto;
- III. rivalutare l'attribuzione di categorie d'intervento erronee di due schede.

Valutazione ambientale della proposta di variante

Considerata la tipologia della variante proposta e tenuto conto del fatto che il Regolamento Urbanistico, è stato variato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 10.04.2014, si ritiene adeguato fare riferimento al quadro conoscitivo ambientale dei suddetti atti di governo del territorio, per i quali risulta conclusa la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Le modifiche previste dalla Variante proposta, in coerenza con il Piano Strutturale, non determinano effetti ambientali attesi diversi da quelli già valutati in sede di VAS del Regolamento Urbanistico, i quali possono essere eventualmente mitigati attraverso l'applicazione dei "Criteri e indirizzi di sostenibilità Ambientale" contenuti nel Titolo III delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico vigente e di tutta la normativa di settore avente incidenza sull'attività urbanistico-edilizia.

In particolare la Variante relativamente all'abitato di Lucciana non determina alcuna modifica alla disciplina generale del borgo né allo Schema direttore SD5B del quale conferma la capacità edificatoria purché rivalutandola in funzione della novellata ZTO.

Corregge l'attribuzione della funzione Sd eliminandola da un'area priva di funzione pubblica e riconoscendola nell'area dell'acquedotto pubblico di Mensano.

Relativamente alle schede normative la variante provvede alla correzione di due categorie d'intervento attribuite erroneamente le quali se non modificate non consentono il corretto recupero del patrimonio edilizio esistente.

La variante non determina cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità già approfonditi in sede di formazione del piano strutturale e del regolamento urbanistico.

Inoltre la variante non comporta impegno di nuovo suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato.

Conclusioni

Viste tutte le considerazioni espresse nei paragrafi precedenti, si ritiene che la Variante in esame possa rientrare tra i procedimenti di cui all'art. 5, comma 3 ter della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10.

In considerazione di ciò si trasmette la presente "Relazione motivata" all'Autorità procedente in modo che la stessa possa chiedere all'Autorità Competente di esprimersi con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS della Variante semplificata al Regolamento urbanistico dello Schema direttore SD5B entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed
edilizia
(Arch. Valeria Capitani)